

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO AI CITTADINI DI TERRENI DA COLTIVARE AD ORTI

(Approvato con atto C.C. n. 9 del 31.1.2000 e modificato con atto C.C. n. 26 del 25.3.2002)

Art. 1

La consegna di appezzamenti di terreno da coltivare ad orti o giardini a titolo gratuito risponde all'obiettivo di favorire un impegno a carattere ricreativo, non di lucro, del tempo libero dei cittadini aglianesi.

Tale iniziativa è volta a favorire ed accrescere i rapporti sociali e culturali sia fra i consegnatari sia fra questi ed altri gruppi di cittadini.

Allo scopo si riservano n. 2 lotti di terreno per le scuole del territorio.

Art. 2

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 il Comune di Agliana concede in uso gratuito appezzamenti di terreno da coltivare ad orti delimitati all'interno di aree di proprietà pubblica.

I cittadini che richiedono l'assegnazione di orti devono possedere i seguenti requisiti, da dichiarare nella domanda ai sensi della Legge 15/68:

- ⇒ essere residenti nel Comune di Agliana;
- ⇒ non essere in possesso di alcun appezzamento di terreno sul territorio comunale.

Art. 3

I lotti verranno assegnati in comodato gratuito, in numero non superiore ad uno per nucleo familiare, a seguito di domanda, corredata dalle dichiarazioni inerenti i requisiti previsti dall'art. 2, da presentare al Comune entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico.

Al fine della graduatoria sarà motivo di priorità: la maggiore età del richiedente, il maggior numero dei componenti la famiglia, il minor reddito equivalente.

L'Ufficio Servizi Sociali formulerà nei successivi 30 giorni la graduatoria degli aventi diritto.

Art. 4

L'Assegnazione avrà la durata di 3 anni ed alla scadenza potrà essere rinnovata per una uguale durata qualora l'assegnatario abbia ancora i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il rapporto con l'assegnatario e riottenere la disponibilità dei terreni qualora ciò si renda necessario per il soddisfacimento di un interesse pubblico ritenuto prevalente, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione comunale.

In tal caso l'Amministrazione comunale si impegna ad individuare una nuova area da adibire ad orti sociali.

Il Comune avrà la facoltà di risolvere immediatamente il rapporto con l'assegnatario qualora l'appezzamento concesso rimanga incolto o adibito ad altri usi non corrispondenti a quelli previsti dall'art. 1 nel caso non venga rispettato il presente Regolamento, o quanto previsto nel regolamento di autoorganizzazione, di cui al successivo art. 9 – comma 3.

Art. 5

Qualora si verifichi la disponibilità di alcuni orti a seguito di rinunce o decadenza dei precedenti assegnatari si procederà ad altra assegnazione secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6

La dimensione del singolo orto non dovrà essere superiore a mt.² 50. La delimitazione degli appezzamenti sarà consentita solo se effettuata con canne di altezza inferiore ai 50 cm. o da recinzioni a verde (siepi, ecc.).

Non sarà altresì consentito alcun tipo di recinzione, di costruzione o manufatto. L'intero comparto potrà invece essere recintato.

Art. 7

L'assegnatario si impegna in particolare a:

- ⇒ mantenere l'orto in modo decoroso e con diligenza;
- ⇒ non cedere in uso l'orto a terzi;
- ⇒ non costruire manufatti di alcun genere;
- ⇒ provvedere con gli altri assegnatari alla manutenzione e alla pulizia dei locali che l'Amministrazione comunale realizzerà e concederà in uso comune per il deposito degli attrezzi;

- ⇒ servirsi dell'appezzamento di terreno concesso esclusivamente per l'uso determinato dal presente Regolamento;
- ⇒ tenere ordinato ed in buono stato di manutenzione le parti comuni (es. vialetti di accesso ai singoli orti);
- ⇒ non depositare negli orti: casse, bidoni ed altri materiali anche se non inquinanti;
- ⇒ non usare pesticidi o erbicidi o altre sostanze inquinanti;
- ⇒ non tenere animali;
- ⇒ non commercializzare o vendere il prodotto coltivato se non in apposite manifestazioni;
- ⇒ non accendere fuochi o bruciare sterpaglie;
- ⇒ non usare macchine per lavorare il terreno;
- ⇒ non piantare alberi ad altro fusto;
- ⇒ restituire il terreno alla scadenza del termine convenuto;

Art. 8

L'Assegnatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'impianto dell'orto.

Ciascun assegnatario sosterrà l'onere economico per la gestione dell'orto senza che ciò possa rappresentare corrispettivo della concessione in uso del terreno.

Gli oneri annui per il rimborso delle spese di energia elettrica e di manutenzione della pompa idraulica sono determinati forfettariamente dalla Giunta comunale.

Sarà da corrispondere inoltre una somma iniziale di assegnazione per l'uso del pozzo e del deposito attrezzi che verrà definita dalla Giunta e sarà restituita al momento della rescissione del comodato.

Art. 9

Gli assegnatari riuniti in Assemblea designano da 2 a 5 rappresentanti che costituiscono il Comitato di Gestione cui compete la verifica del rispetto del presente Regolamento ed i rapporti fra assegnatari e Pubblica Amministrazione.

Il Comitato ha, tra l'altro, il potere di riferire eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento all'Amministrazione Comunale, per l'adozione, da parte di quest'ultima, dei provvedimenti di conseguenza, a norma dell'art. 4, comma 4, del Regolamento.

Il Comitato ha, altresì, la possibilità di procedere alla stesura di un regolamento interno, da approvarsi a maggioranza, e previo parere dell'Amministrazione Comunale, per la disciplina dei rapporti fra assegnatari, nell'ambito dei principi fissati dal presente Regolamento.

Fatta salva l'ipotesi di eventuali necessità riconducibili ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comitato di gestione e la Commissione si riuniranno almeno una volta all'anno.